

Si soggiunse dall'onorevole deputato Novelli, che può ben spesso accadere che quell'avvocato il quale ebbe a patrocinare una causa dinanzi ad un magistrato d'appello, persuaso di troppo della giustizia della causa da esso difesa, facilmente indurre non si possa a credere che fondati sieno i motivi della sentenza emanata, e che perciò, consigliando il cliente a ricorrere in Cassazione, si moltiplichino di troppo i ricorsi e le cause dinanzi tal magistrato.

Non posso a patto alcuno ammettere che quell'avvocato il quale, come riconobbe l'onorevole professore Novelli, non avrebbe certamente in prima istanza od innanzi al magistrato d'appello assunto il patrocinio di una causa, che non riputasse giusta, voglia indurre il suo cliente a ricorrere in Cassazione, quando egli non iscorga evidentemente che l'emanata sentenza sia ingiusta. Io non credo, che aver patrocinato una causa innanzi al tribunale di prima cognizione e nanti al magistrato d'appello si fattamente lo acciechi a non poter più rettamente apprezzare i motivi della sentenza e giudicare della loro giustizia.

D'altronde, se questo ragionamento valesse, ne seguirebbe che dovrebbero per regola generale stabilire che quell'avvocato che abbia a patrocinare una causa dinanzi ad un tribunale inferiore giammai debba essere ammesso al patrocinio della causa stessa dinanzi al magistrato di cassazione; e che quella ragione in conseguenza che farebbe sì che non debbano venire ammessi gli avvocati di provincia a patrocinare avanti il magistrato di cassazione escluderebbe pure gli avvocati di Torino, i quali avessero assunta la difesa di una causa innanzi agli altri magistrati dal patrocinare la stessa causa innanzi al magistrato di cassazione, locchè l'avvocato Novelli non ebbe al certo in mente di asserire.

Colle ragioni sinora addotte parmi d'aver combattuti gli argomenti dall'onorevole professore Novelli messi in campo, e d'aver dimostrato che se non è da adottarsi l'emendamento dell'onorevole mio amico Sineo, non debbesi maggiormente restringere la legge di quello che stabilisce il progetto della Commissione. (*Bene! bene!*)

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Signori, io credo che il legislatore nel regolare le condizioni richieste in chi debbe esercitare l'ufficio di giudice avanti il magistrato di cassazione, ed in chi debbe esercitare quello di patrocinante avanti il magistrato stesso, nel regolarle, dico, con una purificazione molto onorevole per gli uni e per gli altri, abbia avuto massimamente in mira l'influenza incontestabile che gli avvocati hanno sull'animo dei giudici.

L'esperienza, o signori, dimostra, che là dove sono in maggiore numero i chiari ingegni, gli uomini veramente esperti nel foro, gli errori giudiziari sono molto meno frequenti. Ufficio certamente principale, e senza dubbio il più nobile dell'avvocato, è quello d'illuminare la coscienza dei giudici.

Se un tribunale di prima cognizione erra nell'interpretazione o nell'applicazione della legge, vi ha il mezzo del ricorso in appello contro l'errore della sentenza; ove la sentenza sia inappellabile, rimane ancora un mezzo, ed è quello della Cassazione; se vi ha errore nella sentenza d'un magistrato d'appello, il litigante può ottenerne la riparazione, rivolgendosi alla Cassazione.

Gli errori della Cassazione, o signori, sono irreparabili; essi divengono verità irrevocabili, ed acquistano la santità di un diritto.

A ciò si aggiunga, che la Corte di cassazione per l'insita sua natura è Corte essenzialmente regolatrice; essa ha l'alta e difficile missione di mantenere in tutto lo Stato la purezza

e l'uniformità della giurisprudenza. A questa Corte centrale, suprema, confluiscono tutte le difficoltà le più gravi che sorgono in ogni tribunale dello Stato relativamente all'intelligenza delle leggi. E queste difficoltà, o signori, non sono di lieve momento; la verità legale rare volte ha per sé il beneficio dell'evidenza; basta lo svolgere gli annali delle Corti di cassazione straniere, e di quella specialmente di Francia, per riconoscere quanto siano difficili le questioni che quelle Corti sono chiamate a decidere.

Quante volte, o signori, ed io sicuramente non ho d'uopo di rammentarlo ai dotti giureconsulti che siedono in questa Camera, quante volte non avvenne alla stessa Corte di cassazione di Francia di contraddire a sé stessa ne' suoi giudicati? Quanti articoli non esistono nei nostri Codici, sui quali non è solo divergente, ma affatto opposta la giurisprudenza dei nostri magistrati? Ebbene, giudice supremo fra questi magistrati siede la Corte di cassazione.

Si è detto che nei giovani avvocati possono concorrere e concorrono le condizioni d'ingegno e di dottrina richieste a porgere ai clienti le guarentigie necessarie. Signori, i giovani avvocati li conosco anch'io, ed io li amo come li ho sempre amati: tutti quelli coi quali ebbi relazioni, mentre in tempi già pur troppo remoti io frequentava l'Università, o nel seguito della mia carriera, potrebbero facilmente attestarvi con quale e quanto affetto questa gioventù sia stata da me accolta: ma per disposizione stessa della natura, vi sono dei pregi propri unicamente della gioventù, come ve ne sono altri propri quasi esclusivamente dell'età più provetta.

L'immaginazione, la vivezza d'ingegno, la pronta e facile parola sono le qualità principali della gioventù studiosa, della gioventù bene indirizzata. Se voi ponete uno di questi giovani accanto ad un accusato nei pubblici dibattimenti, voi vedrete talora questo giovane, anche quando non può persuadere il giudice, trascinarlo quasi colla sua potente parola; e a noi magistrati canuti avviene talora di dire, udendo l'eloquente e calorosa parola di qualche giovane avvocato: se egli parla così bene avendo torto, che non farà quando avrà imparato ad aver ragione? Ma, o signori, la ponderazione, la freddezza, la tranquilla ponderazione, quella virtù tanto necessaria nel trattare le difficili questioni, la virtù, dico, dell'esitazione, del dubbio, rare volte si riscontra nei giovani ingegni; e queste virtù sono più specialmente necessarie, quanto è maggiore l'importanza dei giudicati del tribunale, presso cui un avvocato è destinato ad esercitare il nobile ed importante suo ufficio.

Si è detto altresì, che la legge non richiede che l'età di 50 anni per esercitare l'ufficio rilevantissimo di rappresentante della nazione.

Io credo, o signori, che il legislatore nello stabilire questo minimo termine dell'età necessaria a sì importante ufficio abbia facilmente preveduto che rare volte sarebbe dal voto elettorale uscita una Camera, i di cui deputati avessero tutti, o almeno per la maggior parte, la sola età di 50 anni; e se ciò egli prevede, in verità, guardando attorno, non potrei dire che le sue previsioni non si siano verificate.

Ma, accanto a questa Camera ve ne ha poi un'altra, la quale ha forse per la sua missione stessa più stretta affinità colle magistrature, e che può anzi, a termini dello Statuto, in certi casi divenire magistrato ella stessa; e per entrare in quella Camera 50 anni non bastano; la legge ne richiede 40.

Si soggiunse, che nell'ufficio dell'avvocato dei poveri vi sono dei giovani sostituiti che non hanno sicuramente l'esercizio di pratica per un decennio, e questo è vero, o signori,